

TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

REDDITI DA DICHIARARE ALLA QUOTA B DEL FONDO GENERALE

Conformemente alle vigenti disposizioni del Regolamento del Fondo di previdenza generale, sono soggetti a prelievo contributivo presso la Quota B i redditi derivanti dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica al netto delle spese sostenute per produrli e tutti i compensi, *anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente*, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto *in ragione della sua particolare competenza professionale*. Non è dunque la classificazione fiscale a determinare l'assoggettamento previdenziale dei compensi, bensì la natura della prestazione svolta: tutti gli emolumenti percepiti per prestazioni attinenti alla particolare competenza professionale del medico e dell'odontoiatra non soggetti a prelievo contributivo presso altre forme di previdenza obbligatoria devono essere dichiarati alla Quota B.

Si riportano, di seguito, alcune fattispecie esemplificative di contribuenti alla Quota B del Fondo Generale.

a) Liberi professionisti

I professionisti titolari di partita Iva devono dichiarare alla Quota B i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività medica e odontoiatrica (Quadro **RE** del Modello Unico) anche se svolta in forma associata (Quadro RH).

b) Associati in partecipazione

I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (Sez. III Quadro **RL** del Modello Unico, Quadro **D** del 730).

c) Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale

(medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni)

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il Ssn sono soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali Enpam e **non** devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale. I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi percepiti per lo svolgimento di attività libero professionale. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie reddituali.

d) Dipendenti pubblici e privati

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso l'Inpdap o l'Inps e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.

I lavoratori dipendenti possono svolgere anche attività libero professionale *intramoenia* o in regime di *extramoenia*. Con particolare riferimento ai dipendenti pubblici, peraltro, il Ccnl di categoria qualifica come "*libero professionali*":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del Ssn o in altre strutture non accreditate *previa convenzione* con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;

- l'attività richiesta dall'azienda in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale o *al fine di ridurre le liste di attesa* o di *acquisire prestazioni aggiuntive* specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'Azienda.

I redditi percepiti per lo svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia e delle altre tipologie di attività libero professionali previste dal Ccnl della dirigenza medica dell'area sanitaria devono essere dichiarati alla Quota B.

L'importo deve essere indicato nel punto 4, sezione dati fiscali, della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, rilasciata dall'Azienda Ospedaliera (si ricorda che l'Azienda ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali all'Inpdap solo sui redditi relativi all'attività istituzionale che sono indicati nel punto 1 della certificazione unica).

e) Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto

I medici chirurghi e gli odontoiatri titolari di contratti "Co.Co.Co" o a "progetto" per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 della parte "B" del Cud rilasciato dal datore di lavoro). Si ricorda che, in tali casi, non trovano applicazione le disposizioni relative all'obbligo contributivo a favore della Gestione Separata Inps (art. 2, comma 26 legge 8 agosto 1995, n. 335) e che nessuna trattenuta previdenziale deve dunque essere effettuata da parte del datore di lavoro.

f) Partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale

Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poiché attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 della parte "B" del Cud rilasciato dal sostituto d'imposta). Si ricorda che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera n. 12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%.

g) Titolari di altre borse di studio

I titolari di altre borse di studio attribuite in virtù delle particolari conoscenze professionali (es. attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte "B" del Cud rilasciato dal sostituto d'imposta).

h) Lavoratori autonomi occasionali

I professionisti sprovvisti di partita Iva che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita in virtù della particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni o congressi) devono dichiarare alla "Quota B" i relativi compensi al netto delle spese sostenute (Quadro **RL** dell'Unico o dell'Unico MINI, Quadro **D** del 730).

i) Amministratori di società o Enti

I medici e gli odontoiatri, amministratori di società o Enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica

Riepilogo esemplificativo dei redditi assoggettati alla Quota B

- redditi percepiti per l'attività intramoenia e per le attività libero professionali ad essa equiparate (es. intramoenia allargata prestazioni per ridurre le liste di attesa, prestazioni aggiuntive in carenza di organico ecc.);
- i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
- i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
- le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;
- i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);
- i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.

Riepilogo esemplificativo dei redditi NON assoggettati alla Quota B

- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione;
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente.



Quali redditi vanno dichiarati

Nel modello D vanno dichiarati i redditi libero professionali che derivano dall'attività medica e odontoiatrica, svolta in qualunque forma, o da attività comunque attribuita per la particolare competenza professionale, indipendentemente da come vengono qualificati dal punto di vista fiscale

Questi alcuni esempi di redditi che vanno dichiarati nel modello D:

- ▶ i redditi da lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
- ▶ i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
- ▶ i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (come partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);
- ▶ i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
- ▶ gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale. Ci sono poi

alcune eccezioni collegate al profilo professionale (convenzionati, ospedalieri, pensionati) che sono approfondite nelle pagine seguenti.

COME RICAVARE IL REDDITO IMPONIBILE

Deve essere dichiarato l'importo del reddito, che risulta dalla dichiarazione ai fini fiscali, al netto soltanto delle spese sostenute per produrlo. Per determinare il reddito imponibile non devono essere prese in considerazione né le agevolazioni né gli adeguamenti ai fini fiscali.

QUANDO NON SI È OBBLIGATI A DICHIARARE

I medici e gli odontoiatri in attività non sono obbligati a compilare il modello D se il reddito professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo, nel 2014 è stato pari o inferiore a una certa soglia. Questo limite è chiaramente indicato nella lettera personalizzata che ogni iscritto riceverà a casa nel mese di luglio o, se registrato al sito, nell'email che verrà inviata nello stesso periodo. I pensionati, invece, devono sempre dichiarare.



CONVENZIONATI

LA RETRIBUZIONE DEL SSN NON CONTA

I medici e odontoiatri convenzionati o accreditati con il Servizio sanitario nazionale devono fare attenzione a non dichiarare i compensi percepiti nell'ambito del rapporto di convenzione, ma solo quelli che derivano dalla libera professione.

COME DEDURRE LE SPESE

Con il modello D va dichiarato il reddito libero professionale al netto delle spese necessarie per produrlo. Se non è possibile attribuire in modo chiaro le singole spese ai diversi tipi di reddito (da attività in convenzione o da libera professione), la quota di spese che deve essere dedotta può essere determinata in proporzione a come le diverse categorie di reddito incidono sul reddito professionale totale. Per calcolare le spese imputabili alla libera professione è possibile fare ricorso a una formula (si veda di seguito).

Spese libera professione =

$$\frac{\text{spese totali} \times \text{compensi libero professionali}}{\text{compensi totali}}$$

Esempio: Spese totali = 25.000 euro;

Compensi libero professionali = 40.000 euro;

Compensi Ssn = 80.000 euro;

Compensi totali = 80.000 + 40.000 = 120.000 euro;

Le spese imputabili alla libera professione saranno:

$$\frac{25.000 \times 40.000}{120.000} = 8.333,33 \text{ euro}$$

Il reddito netto da dichiarare all'Enpam viene quindi così calcolato: 40.000 - 8.333,33 = 31.666,67 euro

ALIQUOTA INTERA O RIDOTTA

I medici e gli odontoiatri iscritti a uno dei Fondi speciali dell'Enpam (fondo della Medicina generale, fondo degli Specialisti ambulatoriali o degli Specialisti esterni) e i tirocinanti del corso di formazione in Medicina generale possono scegliere di versare il contributo proporzionale Enpam al 2 per cento (aliquota ridotta) invece che nella misura piena del 13,50 per cento. Nel modello D è previsto un campo per fare questa scelta. Se, invece, si è perso il diritto alla contribuzione ridotta (non si ha più la convenzione o l'accreditamento) è necessario indicare sul modello la

data in cui sono venute meno le condizioni. È comunque possibile presentare una nuova richiesta nel caso si tornasse in possesso dei requisiti necessari. Gli iscritti, che negli anni precedenti hanno optato per l'aliquota ridotta, possono decidere di passare all'aliquota intera (in questo caso la scelta è irrevocabile).

GLI ASPIRANTI MEDICI DI FAMIGLIA

I tirocinanti del corso di formazione in Medicina generale devono dichiarare la borsa di studio percepita nel 2014.



OSPEDALIERI

RICORDARSI DELL'INTRAMOENIA

I medici e gli odontoiatri dipendenti pubblici devono ricordarsi di dichiarare all'Enpam i redditi percepiti per l'attività intramoenia. Oltre a questi vanno inseriti nel modello D anche i redditi per le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie (es. intramoenia allargata, prestazioni per ridurre le liste di attesa, prestazioni aggiuntive in carenza di organico ecc.). Per chiarire quali siano i redditi soggetti alla contribuzione Inps (ex Inpdap) e quali invece rientrino nella sfera Enpam, i due Enti nel 2012 hanno emanato una circolare condivisa (www.enpam.it/circolare-enpam-inps). Spesso basta osservare la Certificazione unica. Sostanzialmente, vanno dichiarati all'Enpam i redditi indicati nel punto 4 della Cu. L'Enpam raccomanda comunque di consultare il proprio commercialista.

ALIQUOTA INTERA O RIDOTTA

I medici e gli odontoiatri che hanno un contratto di dipendenza possono scegliere di versare il contributo proporzionale Enpam al 2 per cento (aliquota ridotta) invece che nella misura piena del 13,50 per cento. Nel modello D è previsto un campo per fare questa scelta. Se, invece, si è perso il diritto alla contribuzione ridotta (non si ha più il contratto di dipendenza) è necessario indicare sul modello la data in cui sono venute meno le condizioni. È comunque possibile presentare una nuova richiesta nel caso si tornasse in possesso dei requisiti necessari. Gli iscritti, che negli anni precedenti hanno scelto di versare i contributi con l'aliquota ridotta, possono invece decidere di passare all'aliquota piena (in questo caso la scelta è irrevocabile).